

## **Cessazione di qualifica di Rifiuti (focus)**

 [www.ecocerved.it](http://www.ecocerved.it), [www.ecocamere.it](http://www.ecocamere.it)  
 @Ecocerved, @ecocamere  
 [facebook.com/Ecocerved/](https://facebook.com/Ecocerved/)

Novembre 2021

\*ATTENZIONE\* Le informazioni riportate sono da ritenersi valide alla data di svolgimento del seminario

**ecocamere**




### Contenuto della sessione

Per parlare di Economia Circolare è necessario avere chiaro cosa ci sia alla base **della cessazione della qualifica di rifiuto** al termine di un processo di recupero, affinché i materiali possano effettivamente tornare sul mercato. Cosa prevede il sistema delle autorizzazioni e dei controlli alla luce della nuova legge n. 128/2019, il ruolo delle Regioni, l'impatto delle linee guida SNPA, ISPRA e ARPA e quali sono "i criteri attuativi dell' end of waste".

Nel seminario verrà illustrata anche la **piattaforma Recer**, Registro elettronico che raccoglie le autorizzazioni e le procedure semplificate per il recupero dei rifiuti.

**ecocamere**



*Storia della Cessazione di qualifica dei rifiuti*

**NEL PANORAMA EUROPEO**

La Commissione Europea con la DIRETTIVA EUROPEA 98/2008/CE introduce il concetto di cessazione di qualifica di rifiuto.

Sulla Direttiva sono indicate le 4 condizioni da rispettare al fine di verificare la cessazione, rimandando a seguenti provvedimenti e alla definizione di condizioni dettagliate in ragione di singole tipologie di rifiuti.

A seguire è con la Direttiva 2018/851/UE che l'Europa, nella revisione di tutta la normativa dei rifiuti, modifica i concetti e le regole dell'EoW.

**In ITALIA**

La Direttiva 2018/851/UE viene recepita in primo luogo con la L. 117 del 4/10/2019 → Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione. Legge che entra in vigore il 2/11/2019.

A seguire con la L. 128 del 2019, in vigore dal 3/11/2019, si introducono le disposizioni in materia di Cessazione di qualifica di rifiuto, oltre alla previsione di istituire un «Registro Nazionale - RECER» per la raccolta delle autorizzazioni, le cui modalità organizzative e di funzionamento sono definite con successivo Decreto del 21 aprile 2020.

Si conclude poi con il recepimento di tutto il «pacchetto dell'economia circolare» attraverso il D.lgs. 116 del 3 settembre 2020.

*ecocamere*

## Definizione di cessazione di qualifica di rifiuto - "END OF WASTE"



Un rifiuto cessa di essere tale

quando:

**è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:**

- la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
- esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- la sostanza o l'oggetto **soddisfa i requisiti tecnici** per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.

I criteri sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso decreti...

I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza ed oggetto.



Art. 184-ter, D.lgs. 152/2006

ecocamere

## Definizione di cessazione di qualifica di rifiuto - "END OF WASTE"



In mancanza di criteri specifici (comma 2), **le autorizzazioni di cui agli art.li 208, 209 e 211 e al titolo III-bis della parte II del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente, che includono:**

- materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- processi e tecniche di trattamento consentiti;
- criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
- requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'autonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

In mancanza di criteri specifici (comma 2), continuano ad applicarsi, **quanto alle procedure semplificate** per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al DM 5/02/98, DM 161/2002, DM 269/2005.



Art. 184-ter, D.lgs. 152/2006

ecocamere

## Definizione di cessazione di qualifica di rifiuto - "END OF WASTE"



La **disciplina** in materia di gestione dei rifiuti **si applica** fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

La **persona fisica o giuridica** che per la **prima volta** utilizza un EoW o che **immette un materiale** per la prima volta dopo la cessazione di status di rifiuto **provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti applicabili in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati**.

Le condizioni (comma 1) **devono essere soddisfatte prima** che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto.



Art. 184-ter, D.lgs. 152/2006

ecocamere

## Disciplina della cessazione di qualifica di rifiuto



**Regolamenti europei** in materia di EoW

Regolamento n. 333/2011 - rottami metallici (ferro, acciaio, alluminio)

Regolamento n. 1179/2012 - vetro

Regolamento n. 715/2013 - rame

**Tutti direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dell'Unione europea**



**Regolamenti ministeriali** sulla disciplina dell' EoW:

D.M. 14 febbraio 2013, n. 22 - cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (Css).

D.M. 28 marzo 2018, n. 69 - cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso.

D.M. 15 maggio 2019, n. 62 - cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (Pap).

D.M. 31 marzo 2020, n. 78 - cessazione della qualifica di rifiuto per la gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso (Pfv).

D.M. 22 settembre 2020, n. 188 - cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone

ecocamere

## Disciplina della cessazione di qualifica di rifiuto



Nel corso degli anni **altre disposizioni normative** sono state introdotte dal Parlamento:

Art. 184-quater, D.lgs. 152/06 introdotto dal DI 91/2014 – materiali di dragaggio.

Art. 13, comma 4-ter, DI 91/2014 – materie prime secondarie per l'edilizia.

Art. 1, comma 527, Legge 160/2019 – digestato equiparato.



Altri Decreti per i quali è stato **acquisito il parere favorevole** del Consiglio di Stato:

Inerti da spazzamento -> Rifiuti in ingresso: rifiuti inerti da spazzamento strade

Altri Decreti per i quali **si è concluso l'iter dell'istruttoria tecnica** e sono stati chiesti formalmente i pareri degli Istituti scientifici ISPRA e ISS:

\* Pastello di piombo -> Rifiuti in ingresso: batterie e accumulatori

\* Plastiche miste -> Rifiuti in ingresso: plastiche miste

ecocamere

[Dm Ambiente 22 settembre 2020, n. 188](#)

*End of Waste per la carta e cartone*



**Il decreto è composto da 7 articoli e 3 allegati:**

**è entrato** in vigore il 24 febbraio 2021,

**disciplina le modalità per la cessazione** della qualifica di rifiuto di carta e cartone in attuazione dell'art. 184-ter, c. 2 del D.lgs. 152/2006,

**identifica i rifiuti** che vi possono rientrare,

stabilisce chi sia **il soggetto che attesta il rispetto** dei criteri per la cessazione dello status di rifiuto,

stabilisce chi sia **il soggetto che conserva, dove e per quanto tempo** la documentazione che attesta la cessazione dello status di rifiuto,

**Individua la documentazione** che attesta la cessazione dello status di rifiuto.



DM 188/2020

1/5

ecocamere



### Definizioni (art. 2)

**Carta e cartone rifiuti** -> rifiuti in carta e cartone compresi i poliaccoppiati anche di imballaggi da raccolta differenziata sia di urbani che di speciali

**Carta e cartone recuperati** -> carta e cartone che hanno cessato di essere rifiuti

**Lotto** -> insieme di carta e cartone recuperati, quantitativo  $\leq$  a 5.000 t

**Produttore** -> gestore dell'impianto autorizzato alla produzione di carta e cartone recuperati

**Dichiarazione di conformità** -> dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore che attesta le caratteristiche di quanto recuperato

**Autorità competente** -> autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis Parte II o del Titolo I Capo IV Parte IV del D.lgs. 152/06 ovvero l'autorità destinataria della comunicazione art. 216 del D.lgs. 152/2006



DM 188/2020

2/5

ecocamere



### Criteri per la cessazione (art. 3, comma 1)

I materiali derivanti dal recupero di carta e cartone cessano di essere qualificati come rifiuti se risultano conformi ai requisiti **tecnici generali** di cui all'allegato 1



### Scopi specifici di utilizzo (art. 4, comma 1)

La carta e cartone recuperati sono utilizzabili esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'allegato 2.



DM 188/2020

3/5

ecocamere



### **Dichiarazione conformità / Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 5 commi 1, 2)**

**Redatta** al termine del processo produttivo di ogni lotto utilizzando il modulo in allegato 3

**Inviata** attraverso raccomandata con avviso di ricevimento o con una modalità di cui all'art. 65 D.lgs. 82/2005:

- all'Autorità competente e
- all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente

**Conservata** dal produttore presso l'impianto o la sede legale, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità che ne facciano richiesta.



### **Modalità conservazione del campione (art. 5 comma 3)**

Il **produttore conserva** il campione di quanto recuperato per 1 anno presso l'impianto o la sede legale **prelevato** al termine del processo produttivo di ciascun lotto in conformità delle rispettive norme Uni 10802:2013.

Le **modalità di conservazione del campione** devono garantire:

- la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche di quanto recuperato e
- consentire la ripetizione delle analisi.



DM 188/2020

4/5

ecocamere



### **Sistema di gestione ambientale (art. 6)**

Le imprese con **certificazione Emas** o in **possesso della certificazione ambientale Iso 14001**, rilasciata da organismi accreditati applicano quanto indicato all'art. 5 comma 3 -> **Modalità conservazione del campione per 6 mesi**

**Ai fini dell'esenzione è prevista apposita documentazione** relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:

- a) il **rispetto dei requisiti** di cui all'articolo 3;
- b) **rispetto della normativa ambientale** e delle eventuali **prescrizioni riportate nell'autorizzazione**;
- c) **revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale**.



DM 188/2020

5/5

ecocamere



**Il regolamento è composto da 7 articoli e 3 allegati:**

**è entrato** in vigore il 31 marzo 2011,

**Le regole avranno diretta ed automatica applicabilità nel territorio nazionale**, in quanto tutti i Regolamenti EU sono self executing, ed affiancano quelle contenute nel 152/2006.

Contiene la definizione (art. 2) di tutti i termini usati, indicando con chiarezza cosa si intende per:

- \* rottami di ferro, alluminio, acciaio
- \* detentore, produttore, importatore, personale qualificato, partita ed altro.

**Per perdere la qualifica di rifiuti**, il regolamento prevede che i rottami dovranno avere terminato qualsiasi trattamento (taglio, frantumazione, lavaggio e disinquinamento) necessario alla loro preparazione per l'utilizzo finale presso gli impianti dedicati per l'acciaio e l'alluminio, come acciaierie, fonderie e raffinerie di alluminio.



Reg. EU 333/11

1/4



Negli **allegati** vengono definiti:

- \* i criteri specifici e comuni/generali che riguardano i produttori e gli importatori,
- \* le indicazioni inerenti la gestione documentale e le esclusioni di applicazione.

Principali adempimenti dei produttori di rottami metallici, finalizzati a dimostrare la conformità ai criteri previsti dal Regolamento Comunitario, riguardano:

- l'adozione di un sistema di gestione della qualità** che preveda il controllo di accettazione dei rifiuti utilizzati, il monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento, il monitoraggio della qualità dei rottami metallici ottenuti e l'efficacia del monitoraggio delle radiazioni
- la redazione e l'utilizzo sistematico di una **dichiarazione di conformità** per i prodotti generati dal recupero di rifiuti (predisposta per ogni lotto di rottami e trasmessa dal produttore al detentore successivo)
- la **qualifica e formazione del personale preposto al controllo** e alla valutazione delle caratteristiche dei rottami metallici, inclusa la sorveglianza radiometrica
- la richiesta del rilascio **dell'Attestato di Conformità** al Regolamento ad un Organismo preposto alla valutazione della conformità di cui al Regolamento (CE) n. 765/2008



Reg. EU 333/11

2/4



#### Dichiarazione di conformità (art. 5)

1. Il produttore o l'importatore stila, per ciascuna partita di rottami metallici, una dichiarazione di conformità in base al modello di cui all'allegato III.
2. Il produttore o l'importatore trasmette la dichiarazione di conformità al detentore successivo della partita di rottami metallici. Il produttore o l'importatore conserva una copia della dichiarazione di conformità per almeno 1 anno dalla data del rilascio mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.
3. La dichiarazione di conformità può essere stilata in formato elettronico.



Reg. EU 333/11

3/4

ecocamere



#### Gestione della qualità (art. 6)

Tale sistema prevede una serie di procedimenti documentati riguardanti ciascuno dei seguenti aspetti:


- a) controllo di accettazione dei rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero di cui al punto 2 degli allegati I e II;
- b) monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento di cui al punto 3.3 degli allegati I e II;
- c) monitoraggio della qualità dei rottami metallici ottenuti dall'operazione di recupero di cui al punto 1 degli allegati I e II (che comprenda anche campionamento e analisi);
- d) efficacia del monitoraggio delle radiazioni di cui al punto 1.5 degli allegati I e II, rispettivamente;
- e) osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami metallici;
- f) registrazione dei risultati dei controlli effettuati a norma delle lettere da a) a d);
- g) revisione e miglioramento del sistema di gestione della qualità;
- h) formazione del personale.



Reg. EU 333/11

3/4

ecocamere



**Ecocerved**  
MUD Telematico  
Banca Dati Albo gestori ambientali  
**Registro F-gas**  
CircolaRAEE  
Banca Dati F-gas  
MUD Comuni

**EcoCamere**  
**Registro AEE**  
Elenco Sottoprodotti  
**MUD Semplificato**  
**EcoDesk** Registro Pile  
Albo gestori ambientali

**ecocamere**